Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 22 luglio 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1970, n. 524.

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967. Pag. 4854

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria . . . Pag. 4856

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio . . . . Pag. 4857

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1970.

Autorizzazione alla società « Interfid S.p.a. Istituto fiduciario e di revisione », con sede in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione . . . Pag. 4857

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa . Pag. 4858

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli . . . . Pag. 4858

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite . . . . . Pag. 4858

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1970.

Elevazione al 6 % del tasso nominale della nuova serie 5 % G 1970 di obbligazioni venticinquennali da emettere, a partire dal 1° aprile 1970, dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento . . . . . . Pag. 4859

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro monte Vulture », con sede in Rionero di Vulture . . . . Pag. 4860

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze . . . . . Pag. 4860

Variante al piano di zona del comune di Bologna. Pag. 4860

Ministero della marina mercantile: Approvazione dei regolamenti organici del personale del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia . . . . Pag. 4860

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso . . . . Pag. 4860

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « del Trentino » . . . . Pag. 4860

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia . . . . Pag. 4863

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Gissi . . . . Pag. 4863

Avviso di rettifica . . . . Pag. 4863

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4864

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4865

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4865

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 4865

Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 4865

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E., ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi Pag. 4866

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma . Pag. 4878

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per cento posti in convitto e per millequattrocentotrenta borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » - anno scolastico 1970-1971 . Pag. 4881

Ministero del tesoro: Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1970-71 . . Pag. 4882

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni Pag. 4883

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli ed esami, a mille posti di ufficiale di 3ª classe, ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M), riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 4883

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone . . Pag. 4883

Ministero della pubblica istruzione: Data della prova scritta del concorso per merito distinto, per esami e per titoli, relativo a trecentoventitre posti disponibili al 1° ottobre 1966, per il passaggio anticipato di insegnanti di educazione fisica alla terza classe di stipendio Pag. 4884

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno . Pag. 4884

Ufficio veterinario provinciale di Savona: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto e coadiutore al macello del comune di Savona . . . . Pag. 4884

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1970, n. **524.**

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — RESTIVO — PRETI — TANASSI — LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione italo-francese per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese,

nell'intento di favorire, mediante un'azione comune, il miglioramento dell'approvvigionamento idrico del comune di Mentone,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo italiano autorizza, alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cessione di acqua del Roja alla Francia, per l'alimentazione del comune di Mentone, in ragione della portata massima di 400 litri/sec. e ne garantisce il libero passaggio in Francia.

Nei periodi in cui la portata utilizzabile del Roja sarà inferiore a 5.600 litri/sec., il volume dell'acqua ceduta ai sensi del precedente comma sarà ridotto, per la durata di detti periodi, proporzionalmente al deficit della portata utilizzabile.

Resta tuttavia inteso che tale riduzione non sarà operante che a decorrere dal momento in cui il prelevamento integrale dei 400 litri previsti per Mentone richiedesse una riduzione del volume di acqua effettivamente derivata ed utilizzata dall'Italia.

Articolo 2.

Il Governo italiano accorderà al comune di Mentone, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, una apposita concessione, regolata dalla legislazione e dalla regolamentazione italiana in vigore in materia.

La durata della concessione sarà di settant'anni.

Alla sua scadenza, essa potrà essere rinnovata in conformità alla legislazione italiana in vigore a quell'epoca. Nel deliberare sulla domanda di rinnovo, dovrà essere assicurato al comune di Mentone il trattamento riservato ai comuni italiani concessionari di acque pubbliche.

Ai fini della concessione, il comune di Mentone eleggerà domicilio in Italia. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, esso depositerà, presso la Cassa depositi e prestiti della Repubblica italiana, una cauzione di 10 milioni di lire.

Articolo 3.

Il prelevamento di cui è cenno al precedente articolo 1 sarà effettuato mediante pompaggio dal subalveo del fiume Roja a quota 30 circa al disopra del livello del mare, a monte della confluenza del torrente Bevera ed a valle dell'ultima centrale idroelettrica del fiume Roja.

Articolo 4.

Il progetto esecutivo delle opere da porre a base della concessione dovrà essere predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) le opere di prelevamento ed il fabbricato nel quale sarà installato il materiale di pompaggio, dovranno consentire l'approvvigionamento idrico del comune di Ventimiglia nella misura di 400 litri/sec., utilizzabili da detto comune in forza di una separata concessione;

b) l'acqua destinata a Mentone, cioè 400 litri/sec., nonchè quella destinata all'alimentazione della parte superiore del comune di Ventimiglia, cioè 100 litri/sec. prelevati dal volume complessivo di 400 litri/sec. assegnati a detto comune, sarà elevata e immessa in un serbatoio di carico situato nella regione di Gavi-Magliocca, ad una quota tra 300 e 350 metri al disopra del livello del mare. L'acqua sarà poi convogliata verso Mentone a mezzo di una condotta che passerà nelle vicinanze delle seguenti località: Carletti, Sealza, Roberti, Sgurra, Mortola Superiore, Ciotti.

Il comune di Ventimiglia preleverà da questa condotta, nei punti da esso prescelti, i 100 litri/sec. sopra menzionati. Esso assumerà a proprio carico una parte delle spese di costruzione della condotta, che sarà proporzionata al quantitativo d'acqua derivato ed alla lunghezza della condotta utilizzata.

Articolo 5.

Il progetto di cui al precedente articolo, nonchè qualsiasi modifica che venisse apportata al progetto stesso saranno predisposti dal comune di Mentone d'accordo con il comune di Ventimiglia.

Articolo 6.

La costruzione delle opere e l'acquisizione dei terreni e dei diritti di passaggio per la costruzione e l'esercizio delle opere stesse avverranno a cura ed a spese del comune di Mentone, con riserva delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 *b*).

Le opere di cui sopra verranno considerate di pubblica utilità e la loro costruzione verrà dichiarata urgente e indifferibile ai sensi della legislazione italiana in materia di acque pubbliche.

Articolo 7.

L'esecuzione delle opere e la fornitura dei relativi impianti e dei materiali necessari formeranno oggetto di licitazione privata. Le ditte italiane e francesi ammesse a parteciparvi saranno incluse in apposito elenco, predisposto di comune accordo dai due comuni interessati ed approvato dall'ufficio del genio civile competente territorialmente.

I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette saranno soggetti al controllo delle autorità amministrative italiane; gli agenti incaricati di tale controllo potranno ispezionare liberamente gli impianti.

Articolo 8.

L'esercizio degli impianti di prelevamento e di adduzione dell'acqua dovrà essere attuato sulla base di appositi accordi tra i comuni di Mentone e di Ventimiglia, soggetti all'approvazione delle autorità italiane competenti.

Articolo 9.

Per l'esecuzione dei lavori, nonchè per la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli impianti costruiti dal comune di Mentone, il Governo italiano si impegna:

a) a non riscuotere alcun dazio di importazione su tutti i materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale tecnico originari e provenienti dalla Francia, per essere utilizzati durante i lavori o incorporati nelle opere;

b) a consentire l'importazione temporanea in Italia, in sospensione dei diritti doganali applicabili alla importazione, del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione delle opere;

c) a permettere l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiali di impianto senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.

Le amministrazioni doganali dei due Paesi concorderanno le misure atte a semplificare le formalità di controllo e di garanzia relative alla temporanea importazione ed esportazione dei detti materiali.

Articolo 10.

Le opere di cui alla concessione prevista dall'articolo 2 della presente Convenzione saranno assimilate sul piano fiscale, soltanto per quanto concerne la loro gestione, alle opere della stessa natura gestite dal comune di Ventimiglia.

Articolo 11.

Il comune di Mentone sarà responsabile per la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti previsti dalla presente Convenzione e sarà tenuto a risarcire i danni eventualmente causati a terzi.

A tal fine, esso stipulerà un'assicurazione con una compagnia italiana di gradimento del Governo italiano, alla quale dovrà dare mandato di rappresentarlo e di liquidare i danni.

Articolo 12.

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere saranno effettuati in conformità alle norme legislative ed ai regolamenti in vigore in Italia.

Articolo 13.

Le divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione, che non avranno trovato una soluzione per via diplomatica, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una o dell'altra Parte.

Le Parti designeranno a questo scopo, di comune accordo, un arbitro, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla domanda di una di esse. Se la designazione non potesse aver luogo nel periodo sopra indicato, l'arbitro verrà nominato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, su richiesta di una o dell'altra delle due Parti.

L'arbitro non potrà avere la nazionalità di alcuna delle due Parti.

Articolo 14.

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa avrà effetto dalla data dell'ultima di tali notifiche.

FATTO a Parigi il 28 settembre 1967
in due esemplari, in italiano e in francese, i cui testi fanno egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giovanni FORNARI

Per il Governo della Repubblica francese
Henri ALPHAND

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615 concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle associazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Perugia è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria, così composto:

Presidente:

Rasimelli dott. Ilvano, presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia.

Componenti:

Ciarabelli prof. Alfredo, assessore alla sanità della provincia di Perugia;

Marcecca dott. Ignazio, medico provinciale di Perugia;

Perari dott. Domenico, ufficiale sanitario del comune di Perugia;

Ruberto ing. Antonio, provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria;

Francesco ing. Franco, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

Lorito dott. Gaetano, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Perugia;

Brogioni prof. Manlio, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Perugia;

Baltadori prof. Androkli, esperto meteorologo, direttore dell'istituto di ecologia dell'Università di Perugia;

Oriani ing. Giuseppe, ispettore di zona dei vigili del fuoco;

De Paola ing. Onofrio, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Perugia;

Bassetti dott. Lamberto, direttore della sezione di Perugia dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Riviello dott. Ettore, ispettore medico regionale del lavoro;

Bartolini Mario, assessore della provincia di Terni, rappresentante delle provincie della regione umbra;

Chiuini prof. Ferruccio, assessore del comune di Perugia, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Falcioli dott. Antonio, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

Faccioli dott. Antonio, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia.

Segretario:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato per l'esame di determinati problemi può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1969 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione delle spese del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione).

Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato e per pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 153

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Roma è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, composto come segue:

Presidente:

il presidente dell'amministrazione provinciale di Roma.

Componenti:

l'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Roma;

il medico provinciale di Roma;

l'ufficiale sanitario del comune di Roma;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio;

il capo dell'ispettorato compartimentale di Roma della motorizzazione civile;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio comunale di igiene di Roma;

il direttore del reparto chimico del laboratorio comunale di igiene di Roma;

Simonetti magg. Dino, esperto meteorologo;

l'ispettore della quinta zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma;

il direttore della sezione di Roma dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;

Vitellaro dott. Michele, rappresentante delle province del Lazio;

Cabras dott. Paolo, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Mortillaro dott. Vincenzo, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Romano di Giacomo, consigliere di seconda classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei alla amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

Al pagamento del gettone di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Roma, con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo dicastero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1971 e 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 16

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1970.

Autorizzazione alla società « Interfid S.p.a. Istituto fiduciario e di revisione », con sede in Firenze, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Interfid S.p.a. Istituto fiduciario e di revisione », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Interfid S.p.a. Istituto fiduciario e di revisione », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(6837)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1970.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 8 ottobre 1969 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca);

Considerato che è stata rilevata sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 ottobre 1969 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Ottina fabbrica rasoi elettrici di Stiava di Massarosa (Lucca), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 24 gennaio 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 900 del 25 giugno 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « San Rocco-Castello Belvedere e Monteleone », dell'estesa di km. 2 + 630;

Visto il voto n. 96 del 10 febbraio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « San Rocco-Castello Belvedere e Monteleone », dell'estesa di km. 2 + 630 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(6862)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica il quale stabilisce che le ditte autorizzate a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite allorchè intendano chiedere il controllo e la certificazione di detti materiali sono tenute a denunciare, nei termini e nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, le colture istituite per la produzione dei materiali medesimi, la consistenza dei materiali ottenuti e di quelli di cui abbiano comunque acquisita la disponibilità, nonchè le relative variazioni;

Ritenuto opportuno provvedere all'emanazione dell'anzidetto decreto per consentire alle ditte vivaistiche interessate di richiedere tempestivamente i controlli previsti per le colture istituite per la produzione di detti materiali;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, le quali intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, citato nelle premesse, dovranno presentare, in triplice copia, entro il 15 giugno di ogni anno, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, apposita denuncia da compilarsi su modello fornito dallo stesso ispettorato. Nelle regioni autonome a statuto speciale le denuncie potranno essere presentate ai competenti assessorati o ispettorati regionali dell'agricoltura.

Art. 2.

La denuncia corredata dal certificato attestante la autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, avrà per oggetto le colture istituite per la produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, alla data del 1° giugno, nonchè la consistenza del materiale già ottenuto e di quello di cui i richiedenti abbiano comunque acquisita la disponibilità.

Art. 3.

Entro il 10 ottobre di ogni anno le ditte che hanno presentato tempestivamente la denuncia di cui al precedente art. 1, sono tenute a presentarne altra da compilarsi sempre su modello fornito dai competenti uffici concernente la stima della ripresa delle talee semplici ed innestate.

Art. 4.

Due copie delle denuncie presentate ai sensi del precedente art. 1 vengono trasmesse, rispettivamente, all'Istituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto, ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura od ispettorato agrario incaricato delle operazioni di controllo qualora esso sia diverso dall'Ufficio che ha ricevuto la domanda.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: NATALI

(6897)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1970.

Elevazione al 6 % del tasso nominale della nuova serie 5 % G 1970 di obbligazioni venticinquennali da emettere, a partire dal 1° aprile 1970, dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge e, in particolare l'art. 51, il quale dispone che il tasso dell'interesse, il taglio delle obbligazioni e la misura della commissione sono stabiliti con deliberazioni del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota n. 1768 del 19 giugno 1936 dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito con la quale è stata data comunicazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento della intervenuta autorizzazione, da parte del comitato dei Ministri, all'emissione di una nuova serie di obbligazioni al tasso nominale del 5 % e considerato che finora il tasso d'interesse sulle obbligazioni successivamente emesse è rimasto invariato nella cennata misura;

Vista la nota del 7 aprile 1970 con la quale il consorzio in parola ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 5 marzo 1970, di elevare al 6 % il tasso nominale della nuova serie 5 % G 1970 di obbligazioni venticinquennali, da emettere a partire dal 1° aprile 1970 in esecuzione della delibera adottata al riguardo nella seduta dell'8 maggio 1969 ed ha chiesto, in conseguenza, l'approvazione della medesima delibera ai sensi dell'art. 51 del decreto ministeriale del 23 gennaio 1928 sopra citato.

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per consentire al suddetto istituto di procedere all'emissione delle obbligazioni in parola in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario;

Decreta:

E' approvata la delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in data 5 marzo 1970, con la quale è stato stabilito di elevare al 6 % il tasso nominale della nuova serie 5 % G 1970 di obbligazioni venticinquennali, da emettere a partire dal 1° aprile 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(6859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro monte Vulture », con sede in Rionero di Vulture.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 giugno 1970 il rag. Giuseppe Capoluongo è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa agricola di produzione e lavoro monte Vulture », con sede in Rionero di Vulture (Potenza), in sostituzione dell'avvocato Rocco Racioppi che ha rinunciato all'incarico.

(6790)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2700 in data 4 luglio 1970, a parziale modifica di quanto disposto col decreto ministeriale n. 1683 del 2 aprile 1970, il geom. Ettore Raffuzzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze per il quadriennio 2 aprile 1970-1° aprile 1974.

(6813)

Variante al piano di zona del comune di Bologna

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1970, n. 523, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bologna per il comprensorio XI « Cavedone ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167.

(6814)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione dei regolamenti organici del personale del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia

Con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 dicembre 1969, sono stati approvati i regolamenti organici del personale impiegatizio e del personale operaio del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

(6789)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1970, è stato accolto un ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1967 dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.), avverso il silenzio-rifiuto ritualmente costituito in ordine al diniego di assunzione nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'invalido civile Bagnoli Domenico.

(6788)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « del Trentino ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « del Trentino » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trentino » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet; Lagrein; Marzemino; Merlot; Pinot nero; Pinot; Riesling; Traminer aromatico; Moscato, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Nella preparazione del vino «Trentino» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Carbenet franc e Carbenet sauvignon.

Il vino «Trentino» Pinot deve essere ottenuto da vigneti costituiti per almeno 50 per cento da viti del vitigno Pinot bianco e la rimanente parte da viti del vitigno Pinot grigio (Rülander).

La denominazione di origine controllata « Trentino » Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot bianco, iscritti all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la produzione del vino «Trentino» Pinot. Possono concorrere alla preparazione di tale vino, disgiuntamente o congiuntamente, con le uve provenienti dal vitigno « Pinot bianco », anche le uve provenienti dal vitigno « Nosiola », purchè appartenente a vigneti iscritti all'albo sopracitato.

La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del « Trentino » Vino Santo, deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento onde assicurare al vino derivante una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 14 gradi.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 40 per cento per il « Trentino » Vino Santo.

Nella preparazione del vino « Trentino » Moscato possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni moscato giallo e moscato rosa.

Nella preparazione del vino « Trentino » Riesling possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Riesling italico, Riesling renano, Riesling x Sylvaner (Müller Thurgau).

In etichetta, in luogo della denominazione « Trentino » accompagnata dal nome del vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla specificazione « del Trentino ».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trentino » devono essere prodotte nello intero territorio della provincia di Trento con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende in tutto od in parte i territori dei seguenti comuni:

Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnane, Pomarolo, Riva, Roveré della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambilleno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Tale zona è così delimitata:

1) Comprensorio sulla destra dell'Adige:

a) tratto da Roveré della Luna a Grumo:

Il confine inizia dal limite nord del c.c. di Roveré della Luna alla base del Corno Clicher, segue a sud le falde dei monti Omeri e Vinchieri innestandosi a q. 215 con la strada provinciale n. 90; prosegue; comprendendo il Maso Nuovo, in aderenza al monte di Mezzocorona, imbocca, attraversato il torrente Noce, la strada statale n. 43 in c.c. di Mezzolombardo che segue nel suo vecchio tracciato, fino al ponte della Rupe, imboccando a questo punto la strada vicinale che reca alla confluenza della fossa di Caldaro nell'Adige in c.c. di Grumo.

b) tratto da Grumo a Zambana:

La zona comprende la porzione territoriale del c.c. di Zambana situata tra la destra del torrente Noce e la base dei monti Fausior e Paganella.

c) tratto da Trento a Borghetto:

Il confine riprende in località Bellavista di Trento su due direttrici:

a valle, segue gli argini dell'Adige fino a q. 190 immettendosi sulla rotabile fino a ponte della valle Alvi; indi imbocca la comunale che reca a Mattarello;

a monte il confine segue le falde del monte Vason in direzione di Ravina, Romagnano inserendosi a questo punto con la strada provinciale n. 90 che segue oltre Aldeno fino alla località Masera.

Da questo punto la linea di confine si sposta a monte della strada provinciale n. 90 costeggiando la ininterrotta fascia di colline vitate che si estendono da Chiusole, Savignano, Pederzano, Norna, Reviano, Folas, Ravazzone, Monte Albano; Mori vecchio fino al limite est del lago di Loppio.

Dal km. 10 della strada statale n. 24 il confine segue la carrareccia verso Sano, inserendosi (q. 261) sulla strada che da Tirno, S. Marco, sfocia alla Montecatini sulla strada provinciale n. 90 dalla quale si stacca seguendo la vicinale a monte dell'anzidetta strada attraverso S. Cecilia, Villetta, S. Lucia, Pilcente. Da queste località segue il tracciato della strada provinciale n. 90 fino all'inizio di Sabbionara d'Avio (q. 136). Da questo punto il confine raggiunge, attraverso quote 263 e 260 Castel Barco, indi scende lungo la carrareccia a monte di Avio, attraversa il torrente Aviana, costeggia la base del monte Altissimo, oltrepassa a Borghetto all'Adige portandosi sulla sinistra del medesimo.

2) Comprensorio sulla sinistra dell'Adige:

a) tratto da Borghetto all'Avisio:

Di qui il confine scende per un breve tratto in aderenza all'argine dell'Adige toccando il confine della provincia di Verona (q. 130); oltrepassa la sede della ferrovia e la strada statale n. 12 in direzione nord lungo la mulattiera verso il « Mattone ».

Di qui il confine segue al ritroso la valle dell'Adige lungo la carrareccia attraversando villa Gresti, Masi, Vallarom, scendendo a Vò sinistro sulla strada statale n. 12 dal km. 333 al km. 334. Da questo punto devia a monte, lungo il crinale (q. 194) attraverso le località:

Sdruzzina, S. Pietro; Caigole, oltrepassa il Rivo Ala in « Piazzi » e di qui segue a ritroso il limite a monte dei vigneti lungo le pendici laterali di S. Valentino (q. 208), Calchera, S. Margherita inserendosi a Serravalle con la strada statale n. 12 che segue dal km. 345 fino al km. 348.

Dal km. 348 della strada statale n. 12 la linea di confine si dirige a valle, attraversa la ferrovia a q. 166 e segue la sponda sinistra dell'Adige fino a q. 167, indi si dirige verso Mori stazione e da quest'ultima località si ricongiunge al km. 350 della strada statale n. 12 che segue fino a località Grottole. Di qui la linea di confine si collega a q. 323 seguendo la strada che reca all'Ossario fino a Madonna del Monte, indi raggiunge (da q. 325 a q. 372) la strada provinciale n. 89 seguendola fino a q. 515.

A questo punto la linea scende lungo il crinale fino alla confluenza dei due rami del Leno seguendo la strada attraverso le località: Beccache, Zaffoni, Saltaria, indi il sentiero lungo i bordi delle località:

Cornale, Fontana, Piazol, Maso della Fam, raggiunge Castelpietra nel comune di Calliano ed il torrente Rosbac.

Costeggiando il torrente Rosbac la linea di delimitazione prosegue in direzione Dietrobeseno, ponte di Folgaria, lungo il sentiero che attraversa Compet, Maso dell'Aria, Masera, Besenello, fino al rio Secco lungo il quale scende immettendosi sulla strada statale n. 12 (q. 191).

Di qui il confine segue la strada statale n. 12 fino ad Acquaviva da dove devia lungo la mulattiera attraverso le quote 294, 265, 447 in direzione di Bellavista, Maso Martinelle, innestandosi al km. 7 sulla statale della Fricca (q. 544) che segue a ritroso fino, comprendendo il Maso Panizza, a S. Rocco.

Di qui il confine devia a monte lungo il sentiero che costeggia la Marzola in direzione delle località:

Grotte, Gabbiolo, Sprè; Oltrecastello, passa il torrente Fersina e la strada statale n. 47 al km. 128 congiungendosi (q. 496) con la strada per Villa Montagna.

Di qui la linea del confine segue il sentiero che delimita i vigneti lungo le coste del monte Calisio in direzione di Maderno, Maso Mersi, imbocca per un tratto la strada comunale a nord di Martignano fino al Maso Specchio riprende il sentiero che scende da Maso Saracini a Cortesano.

Qui il confine prosegue lungo la strada provinciale n. 76 in direzione di Vigo Meano, Grazzadina, Nuova Gazzadina, Villa Mazzurana, scendendo a S. Lazzaro di Lavis. A questo punto esso segue la strada comunale sul lato sinistro dell'Avisio attraverso la località Ghiaie, Spini, immettendosi al km. 385 sulla strada statale n. 12, indi il corso di quest'ultima fino al km. 383.

Da questo punto il confine devia verso Malta, seguendo il percorso della comunale fino ai Solteri, indi segue la strada che da Muralta attraversata la strada statale n. 47 si immette sulla comunale in direzione del Sanatorio.

Di qui oltrepassato il Fersine e il rio Salé, il confine segue la strada per la Fricca fino al bivio (q. 268) indi la variante che immette nei pressi del km. 376 sulla strada statale n. 12 in direzione di Mattarello.

Qui il confine si ricongiunge sul ponte di detta località col tratto *c*) della zona sita sulla destra Adige.

b) tratto dall'Avisio a Roveré della Luna:

La linea di confine riprende in c.c. S. Michele all'Adige, in corrispondenza dello sbocco della fossa di Caldaro nell'Adige, seguendo per un breve tratto l'argine sinistro dell'Adige dirigendosi, attraversata la località Giaroni e la ferrovia del Brennero, in direzione del km. 393 sulla strada statale n. 12 seguendo detta statale fino al km. 390.

Di qui il confine segue la ferrovia del Brennero fino al viadotto dei Vodi, indi, a ritroso, la sponda destra del torrente Avisio fino a S. Lazzaro di Lavis.

Da questa località il confine segue a ritroso il percorso dell'Avisio fino alla località Pozzolago.

Da detto punto la linea di confine si sposta sulla sinistra Avisio, segue il confine del c.c. di Segonzano fino ad inserirsi a q. 603 sulla strada provinciale n. 71 seguendola fino a località Ronchi. Da questa località la linea di confine segue la carrareccia che reca alle località Prà e Scancio e di qui oltrepassa l'Avisio al km. 16 della strada provinciale n. 82 in Faver.

Da detto comune il confine segue la strada provinciale n. 82 fino ed oltre Ceola, devia sulla comunale per Ville di Giovo, scende lungo la rotabile Palù e si dirige sulla carrareccia a Maso S. Valentino.

Di qui la linea di delimitazione segue il sentiero a monte del Maso Canazzi inserendosi sulle strade provinciali n. 58 per Faedo (q. 462).

Oltrepassato in corrispondenza dell'anzidetta quota il rivo Faedo, il confine segue il sentiero che delimita a levante Montereale, da quest'ultima località in aderenza alla strada provinciale n. 131 si dirige sul km. 398 della strada statale n. 12 proseguendo fino al km. 400 indi comprende a monte le località: Nasi, Nasci e Cadino Alto ridiscende sulla strada statale n. 12 e seguendo la linea di confine che delimita la provincia di Trento da quella di Bolzano, fino a ricongiungersi, sulla strada provinciale n. 90, con la base del monte Corno Clicher in c.c. di Roveré della Luna, punto estremo a nord di riferimento della zona.

3) Comprensorio di Toblino e del Basso Sarca:

a) tratto dei laghi di Toblino:

Il confine del comprensorio inizia al km. 142 della strada statale n. 45-*bis* spostandosi a monte della stessa che attraversa le quote 428, 518 per inserirsi a q. 400 sulla strada comunale in direzione di Fraveggio, S. Massenza; rientra in località Due Laghi sulla strada statale n. 45 che segue, comprendendovi, sulla destra, la conoide vitata di Castel Toblino. Indi il

confine attraversa la località Sarche segue sulla destra del corso del fiume omonimo, i pendii della montagna fino al ponte del Bobbo; di qui si inserisce sulla strada statale n. 45 seguendola fino all'incrocio con la comunale per Pietramatura; da tale località il confine segue la rotabile in direzione del lago di Cavedine spostandosi lungo la linea di confine del comune omonimo, seguendola, fino a q. 389, in direzione Pozze.

Di qui la linea segue a ritroso la rotabile in direzione del dosso Croce, indi il sentiero che reca alla località Pinè, punto di confine sud del c.c. di Calavino lungo il quale si dirige fino all'imbocco con la strada provinciale n. 84 percorrendola fino al km. 6, poscia si snoda lungo i margini del bosco a monte di Lesino, Campolungo, Castel Madruzzo e di qui segue il sentiero a monte della strada provinciale n. 84 sulla quale sbocca oltre Calavino (q. 343), seguendola fino al km. 141: da questo punto si sposta lungo il margine del bosco ceduo denominato Rosan riallacciandosi al km. 142 sulla strada statale n. 45 punto d'inizio del confine del comprensorio.

b) basso Sarca:

Il confine inizia sulla destra del Sarca al km. 126 in località S. Abbondio, segue a monte il lato del predetto fiume, e per larghi tratti la rotabile a destra del medesimo fino al ponte di Arco; da qui si sposta lungo la strada comunale che reca, a monte di Arco, a Varignano. Di qui attraverso Banalà, per la vecchia strada, sbocca al km. 19 della strada provinciale n. 37 in direzione di Tenno che segue per un breve tratto per poi dirigersi, oltrepassato il torrente Varone, sulla strada comunale diretta a Riva attraverso le località: Deva, Foci.

Il confine prosegue lungo la strada statale n. 240 fino a Torbole e di qui sale lungo la carrareccia in direzione di castel Penede, Nago, attraversa la strada statale n. 240 al km. 13 spostandosi lungo le pendici del crinale in località S. Tommaso rientrando al km. 14 sulla strada statale n. 240 riallacciandosi a q. 212 con la strada statale Nago-Arco fino a Vignole.

Di qui il confine segue il rio della Val dei Gazzi spostandosi, a q. 348, lungo il sentiero che immette attraverso le località di Massone e S. Martino, al km. 120 sulla strada statale n 45.

Da questo punto la linea di delimitazione si sposta ad est seguendo la strada carraia fino ad inserirsi in località Giare con il tracciato est del confine del c.c. di Dro percorrendolo a ritroso fino alla località Sorgente del torrente Salagoni.

Di qui si collega seguendo la vicinale e oltrepassato il fiume Sarca, con il punto iniziale di partenza fissato al km. 12 della Gardesana n. 45-*bis*.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono rispondere per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione con la esclusione di quelli umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata « del Trentino » non deve essere superiore: ai q.li 90 ad Ha di coltura specializzata per il vino Marzemino; ai q.li 100 per i vini Pinot nero e Moscato; ai q.li 110 per il Cabernet, Riesling e Traminer aromatico; ai q.li 120 per i vini Lagrein, Pinot e Vino Santo ed ai q.li 125 per il Merlot.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « del Trentino »: Cabernet, Lagrein, Marzemino, Merlot, Pinot e Riesling una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10°,5, di 11° al vino Pinot nero, di 11°,5 al vino Traminer aromatico e di 12° al vino Moscato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei vini « del Trentino »: Cabernet, Lagrein, Marzemino, Merlot e Pinot nero è consentita in misura massima del 10 per cento del volume, la tradizionale correzione con uve, mosti e vini provenienti dai vitigni ammessi all'art. 2 con esclusione di quelli ad uve aromatiche, Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa, purchè prodotti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Per i vini Pinot, Riesling, Traminer aromatico e Moscato la correzione sopra indicata potrà essere costituita da uve, mosti e vini provenienti dai vitigni a frutto bianco ammessi all'art. 2. Qualora nella correzione vengano usate le uve, i mosti od i vini provenienti da vitigni di Moscato giallo o Moscato rosa, queste potranno concorrere alla correzione nella misura massima del 5 per cento.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Trentino » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Cabernet:

colore: rosso rubino, intenso, con riflessi arancione;
odore: caratteristico, erbacco, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein:

colore: rosato-granata chiaro o rubino;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: gradevole, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Marzemino:

colore: rosso rubino con riflessi arancione;
odore: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, sapido, pieno, armonico, tendente all'amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole, lievemente erbaceo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino o talvolta rosato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Pinot:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, etereo, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Riesling:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, molto intenso, caratteristico;
sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Moscato:

colore: giallo paglierino carico;
odore: etereo, aromatico, caratteristico;
sapore: caratteristico, delicato di moscato, dolce, alcoolico, pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13°;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Vino Santo:

colore: giallo ambrato;
odore: gradevole, aromatico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
gradazione alcoolica minima complessiva: 16° di cui non meno di 7 svolta;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Pinot può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini di Pinot bianco rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione dello spumante, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

Le denominazioni «Trentino» Moscato e «Trentino» Vino Santo possono essere utilizzate per designare i vini liquorosi ottenuti con i rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dei vini liquorosi, siano effettuate in stabilimenti siti nella zona di produzione di cui all'art. 5.

Art. 9.

I vini «del Trentino»: Lagrein, Marzemino, Merlot, Pinot nero non potranno essere immessi al consumo se non dopo aver subìto un periodo di invecchiamento obbligatorio di un anno a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve, per il vino Cabernet, Moscato e Vino Santo il periodo di invecchiamento obbligatorio dovrà essere rispettivamente di 2, 3 e 4 anni.

Qualora i sopra citati vini vengano sottoposti ad un ulteriore periodo di invecchiamento di un anno potranno portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Art. 10.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti i vini «del Trentino» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio, pertanto, dovranno essere chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per i vini rossi e di tipo renano per quelli bianchi.

Le disposizioni sull'uso dei tipi di bottiglia sopra citate non si applicano per i vini Pinot spumante, Vino Santo Moscato liquoroso e Vino Santo liquoroso.

Art. 11.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini «del Trentino» riserva, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 12.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6907)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale addì 15 maggio 1970 viene prorogata fino al 31 dicembre 1970 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia ed il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale del 26 gennaio 1970.

Con lo stesso decreto viene altresì fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai capoversi 2 e 3 dell'art. 2364 dello stesso codice.

(6763)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1970, n. 7691/2214, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menna Angelo, nato a Scerni il 21 febbraio 1921 delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Gissi, estese mq. 1579, riportate in catasto alle particelle numeri 89 parte e 96/*a g* del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 67 e 68.

(6791)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 marzo 1970 «Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1970, n. 141, dove è scritto «comune di Rosarno, per le località .... Bosco Domitine,» deve leggersi «comune di Rosarno, per le località .... Bosco Domitine, Strisce, Bosco di Rosarno»; e tra il comune di Rosarno e il comune di Terranova Sappo Minulio, vanno inseriti i seguenti comuni:

comune di Candidoni, per le località Carusello, Ficari, Carao, Mannella, Sovereto, Pansitta, Meliadò, Baronia, Scafa, Fabiana, Carcioso, Baraccone, Ponticelli, Monaci, Alberino, Soterello, Duca, Paparo;

comune di Laureana di Borrello, per le località Barletta, Malaspina, Perrotta, Pecoraro, Marzano, Fiolo, Mottola, Cutellé, Zaccaria, Fagotto, Molino, Cuiciola, Carlizzi, Anguilla, Giarrazzi, Cannoni;

comune di Serrata, per le località Paoline, Basia, Grucolio, Cappellano, Genderia, Giardino Telaia, Fosso Litrò;

comune di Gioia Tauro, per le località Eranova, Scinelli, Magrolio, Ciambra, Pietra, Peppuzzo, Valle Amena, Budello, Marredda Carzo, Villa S. Angelo, Pozzo Fondo, Ponte Vecchio, Bosco Cicerna, Bosco Sovereto;

comune di S. Pietro di Caridà, per le località Perzeria, Incenso, Barra;

comune di Maropati, per le località Abaticello, Pergoni, Carrizzi, Cordiano, Nicoletta, Catampola, Poro;

comune di Giffone, per la località Francone;

comune di Feroleto della Chiesa, per le località Stacci, Ginestra, S. Basilio, Porcaro, Pipa, Arruzzoli, Bellocco, Vallone;

comune di Galatro, per le località Metramo, Izzi, Campo, Spinica, Sanna, Lagudi;

comune di Anoia, per le località Rotonda, Iola, Sciarapotamo, Gunnari, Polla, Ferlà, Metramo, Pata;

comune di Cinquefrondi, per le località Sciarapotamo, Gunnari, Aracri, Marini, S. Giuseppe;

comune di Cittanova, per le località S. Antonio, Vacale, Favorita, Pisano, Razzà, Serra, Meloni;

comune di Melicucco, per le località Caradoci, Mazzone, Vacale, Sciarapotamo, Monacelli, Polla, Pordenzia, Angroni, Triscalora, Colacello;

comune di Molochio, per le località Marro, Barvi, Cerasia, Razzà, Fiumara Sicca;

comune di Polistena, per le località D. Domenico, Vacale, Ierapotamo, S. Caterina, Belà, Pantano, Monacelli, Palumbo, Celano, Villa, Pisano, Calò, S. Giovanni, Catena, Saittone;

comune di Rizziconi, per le località Lepre, Commenda, Bosco Selvaggio, Drosi, Padripodi, S. Angelo, Marreda, Due Chiese, Strarace, Vena, Marotta, Valle Perelli, Foresta, Cirello, Canavà;

comune di San Giorgio Morgeto, per le località Bellaggio, Vacale, Pantani, Fra Carlo, Ricepulo, Giuseppina, Ierulli, Ierapotamo;

comune di Taurianova, per le località Barrettazza, Figurelle, Mella, Razzà, Marro, Cimitero Vecchio, Maragà, Pelis, Ospedale, Terzullo, Conca, Piraino S. Lucia, Ceravello, Morano, Russo, Celano.

(6762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.455.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7119)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.692.288, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7050)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.202.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7051)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.640.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7052)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.367.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7053)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1970, il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.215.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7054)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.136.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7055)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.398.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7058)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Villesse (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.482.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7059)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 371.228.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7056)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1970, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.848.529, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7057)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 Mod. 3/F. — Data: 23 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Sperati Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 giugno 1970

(5989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 21 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,10	629,10	629,05	629,10	629,05	629,08	629,10	629,10	629,10	629,10
Dollaro canadese	608,90	608,95	608,50	609,10	607,10	608,95	608,95	609,10	608,90	608,75
Franco svizzero .	146,20	146,25	146,20	146,27	146,15	146,20	146,245	146,27	146,20	146,25
Corona danese	83,89	83,89	83,90	83,89	83,80	83,88	83,865	83,89	83,89	83,89
Corona norvegese .	88 —	88,01	88,02	88,01	88,10	88 —	88,01	88,01	88 —	88 —
Corona svedese .	121,24	121,24	121,25	121,26	121,20	121,24	121,26	121,26	121,24	121,25
Fiorino olandese	174,48	174,55	174,60	174,67	174,50	174,44	174,67	174,67	174,46	174,50
Franco belga .	12,67	12,677	12,68	12,6775	12,67	12,67	12,678	12,6775	12,67	12,67
Franco francese	114,04	114,03	114,03	114,05	114 —	114,03	114,05	114,05	114,04	114 —
Lira sterlina .	1502,85	1502,30	1502,50	1502,50	1502 —	1502,80	1502,35	1502,50	1502,85	1502,35
Marco germanico .	173,24	173,27	173,30	173,28	173,10	173,23	173,29	173,28	173,24	173,26
Scellino austriaco .	24,37	24,37	24,37	24,374	24,30	24,37	24,378	24,374	24,37	24,34
Escudo portoghese	21,98	22 —	21,975	21,962	22,10	21,99	21,99	21,962	21,98	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,04	9,045	9,042	9 —	9,04	9,04	9,042	9,04	9,03

Media dei titoli del 21 luglio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,50
Redimibile 3,50 % 1934	97,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	73,20
» 5 % (Ricostruzione)	81,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,625
» 5 % (Città di Trieste)	76,425
» 5 % (Beni esteri)	72,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,325
» 5,50 % » » 1968-83	83,375
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,00
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	609,025
Franco svizzero	146,257
Corona danese	83,870
Corona norvegese	88,01
Corona svedese	121,26
Fiorino olandese	174,67
Franco belga	12,678
Franco francese	114,05
Lira sterlina	1502,425
Marco germanico	173,285
Scellino austriaco	24,376
Escudo portoghese	21,976
Peseta spagnola	9,041

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1969 al 31 gennaio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 302/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
ex b)	altri:	
	- bovini adulti diversi dai tori e le giovenche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea:	
	- fino al 25 gennaio 1969	15,00
	- dal 26 gennaio 1969	0
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti anteriori e busti (1)	30,00
ex bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . . .	33,00
	quarti posteriori . .	49,25
ex cc)	*altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:*	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni . .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati con percentuale di grasso uguale o inferiore al 10 % . . .	
	- presentati arrotolati di un peso unitario uguale o inferiore a 3 kg:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo .	55,00
	- altre presentazioni:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi terzi ad eccezione del Regno Unito .	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	10.00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo » . .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo.

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 15/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo » . . .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo.

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 322/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1) . .	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . . .	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni . .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	49,25
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo » .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo.

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 aprile 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 589/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . . .	10,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori:	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	49,25
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1) . .	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo » .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo.

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1969 al 31 maggio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 784/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . . .	10,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori:	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	49,25
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo » . . .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo.

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1969 al 30 giugno 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 945/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterannea	10,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	49,25
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo »	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per:

a) l'approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo.

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1969 al 31 luglio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1162/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . . .	10,00
ex 02.01 A II a) 1	*Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:*	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . . .	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni . .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1) .	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto . .	49,25
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1) .	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera .	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo »	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 agosto 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1433/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13.00
	quarti posteriori e sella (1) . . .	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati . . .	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . .	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	49,25
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore, a 2 kg (1) . .	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo»	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1969 al 30 settembre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1656/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	10,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1) .	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti: .	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati .	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . . .	33,00
	quarti posteriori	49,25
	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- altre destinazioni . .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1) . .	33,00
cc)	quarti posteriori (1) . .	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	49,25
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto «primo sugo» . .	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1969 al 31 ottobre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1857/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . .	10,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . .	33,00
	quarti posteriori	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,00
	- altre destinazioni . . .	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	43,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00
ex 15.02 B I	Sevi della specie bovina fusi, compreso il sevo detto « primo sugo »	1,25

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1969 al 30 novembre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2108/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea . .	10,00
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo . . .	33,00
	quarti posteriori .	49,25
ex cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito . .	43,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1) .	42,50
bb)	quarti anteriori (1) . .	33,00
cc)	quarti posteriori (1) . . .	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto	43,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso . . .	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso . .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2343/69, ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 805/68 (Settore carni bovine), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)2	altri:	
	- vacche:	
	- per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	10,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	Peso netto
ex aa)	di vitello:	
	carcasse e mezzene (1)	13,00
	quarti posteriori e sella (1)	30,00
bb)	di bovini adulti:	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	42,50
	quarti anteriori:	
	- per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
ex cc)	quarti posteriori	49,25
	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
	pezzi disossati:	
	- la fornitura per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	- per le esportazioni a destinazione del Regno Unito	43,00
	- altre destinazioni	49,25
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	42,50
bb)	quarti anteriori (1)	33,00
cc)	quarti posteriori (1)	49,25
ex dd)	altre:	
	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie:	
	- presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5% del peso del prodotto:	
	- per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	55,00
	- altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto	41,00
	- altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg (1)	49,25
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, salate e secche:	
	disossate:	
	- per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	- conserve contenenti:	
	1. 80% o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60% o più e meno dell'80% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40% o più e meno del 60% di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(6343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del presidente della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari del 30 giugno 1970, con la quale si è ritenuto di bandire un concorso per un assistente in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di assistente in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dai territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954; n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo delle domande gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

La stazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani dei caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, degli assistenti universitari, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma,

del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400, del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 10, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da un professore universitario (con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale d'insegnamento) e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un argomento relativo all'industria alimentare.

Prova pratica:

Analisi microbiologica degli alimenti.

Prova orale:

Biochimica generale. Microbiologia degli alimenti. Legislazione sugli alimenti e controlli. Legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a Parma, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quelle della prova orale e della prova pratica saranno fissate direttamente dalla commissione.

Le date di tali prove verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova pratica e a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 20.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di assistente in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 271 del personale civile dello Stato.

La nomina ad assistente effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 1° luglio 1970

Il presidente: CULTRERA

(6876)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cento posti in convitto e per millequattrocentotrenta borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato » - anno scolastico 1970-1971.

Ai benefici dei posti in convitto e delle borse di studio previsti dal presente avviso possono concorrere gli orfani di padre o di madre che siano stati dipendenti statali appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato ». (Sono, quindi, esclusi gli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'assistenza scolastica dei quali è posta a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, nonchè gli orfani dei dipendenti delle Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni appartenenti agli uffici locali od alle agenzie, per i quali provvede l'Istituto postelegrafonici).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1. — *Norme relative al concorso per il ricovero nei convitti*

I posti gratuiti in convitto, da conferirsi per l'anno scolastico 1970-71 agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza sono complessivamente 100 (cento), dei quali 5 (cinque) riservati agli orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino od altri strumenti). I partecipanti a quest'ultimo concorso saranno sottoposti ad apposito esame che ne accerti le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso per i convitti occorre che, alla data del 30 settembre 1970, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono, sempre alla predetta data, avere non meno di dieci anni e non più di dodici e debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo stesso sono, invece, a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara. Qualora detti convitti non avessero disponibilità di posti, gli orfani potranno essere assegnati ad altri collegi convenzionati con l'ente.

L'ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2. — *Norme relative al concorso per le borse di studio*

Le 1430 borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico o accademico 1970-71 agli orfani degli iscritti al fondo di previdenza sono così suddivise:

a) n. 200 da L. 20.000 ciascuna, per la scuola elementare;

b) n. 400 da L. 40.000 ciascuna, per la scuola media inferiore;

c) n. 400 da L. 65.000 ciascuna, per le varie classi delle scuole medie superiori, previste dall'ordinamento scolastico statale, cui può accedersi dopo il conseguimento della licenza di scuola media inferiore;

d) n. 250 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti che, nell'anno accademico 1970-71, si iscrivano al primo anno di un corso universitario, oppure di un istituto statale di istruzione superiore, escluse le accademie militari;

e) n. 130 da L. 100.000 ciascuna, per gli studenti dell'università o di istituti statali di istruzione superiore, escluse le accademie militari, i quali, nell'anno accademico 1970-71, frequentino corsi successivi al primo;

f) n. 50 da L. 100.000 ciascuna, per i laureati che si iscrivano a corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitari.

Le borse non hanno effetto retroattivo e saranno conferite per la frequenza dei vari corsi scolastici nell'anno scolastico o accademico 1970-71. L'esito delle domande sarà comunicato agli interessati non appena il concorso sarà stato espletato.

Le borse attribuite potranno essere confermate, con le modalità che saranno rese note ai vincitori, anche per gli anni successivi, fino al completamento del corso di studi per il quale le borse stesse sono state concesse. Quelle post-universitarie avranno la durata massima di un triennio.

3 — *Condizioni e modalità per la partecipazione ai concorsi per i posti in convitto e per le borse di studio*

Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto debbono pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali — Servizio assistenza climatica e scolastica — Ufficio 23° — via di Santa Croce in Gerusalemme n. 55 — 00100 Roma — entro i seguenti, improrogabili termini:

15 agosto 1970, per gli aspiranti ai posti in convitto;

30 settembre 1970, per gli aspiranti alle borse di studio delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

30 settembre 1970, per gli aspiranti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1969-70 il diploma di scuola media superiore, si iscrivano al primo anno di università per l'anno accademico 1970-71;

31 marzo 1971, per gli aspiranti che, nell'anno accademico 1969-70 abbiano già frequentato corsi universitari.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande che, corredate da tutti i documenti richiesti nel successivo paragrafo 4), giungeranno, nei suddetti termini, alla Direzione generale dell'ENPAS. Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre Amministrazioni, o presso gli uffici provinciali dell'ENPAS, e le domande che, pur pervenute nei termini, non risulteranno corredate dai certificati richiesti.

Le domande, firmate dal rappresentante legale dell'orfano, dovranno precisare a quale beneficio (« convitto » oppure « borse ») si intenda concorrere e dovranno indicare con esattezza il domicilio del citato rappresentante legale dell'orfano e di quest'ultimo.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, oppure di padre dipendente statale, ovvero di madre dipendente statale, saranno tra loro graduati per ciascuna di dette categorie — nell'ordine indicato — in base ai risultati scolastici. A parità di merito, sarà tenuto conto della corrispondenza tra età e classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che già abbiano ottenuto un posto in convitto, oppure una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo gli orfani le cui famiglie non abbiano ricevuto alcun beneficio.

Per ogni nucleo familiare può essere concesso soltanto un beneficio. Ad una famiglia che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto in presenza di madre vedova di un iscritto al fondo di previdenza la quale abbia cinque figli orfani minorenni a carico, oppure se si tratti di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. Ad una famiglia che già fruisca di due posti in convitto, non potrà essere concesso alcun altro beneficio.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se dovrà frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se dovrà frequentare le scuole medie superiori, oppure i corsi universitari.

Il concorrente che risulti già iscritto all'università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla facoltà, o risultanti dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, nell'anno accademico 1970-71, risultino fuori corso.

I candidati alle borse di studio post-universitarie devono aver conseguito la laurea non oltre due anni prima della data di emanazione del presente bando di concorso, con votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di un biennio.

4. — *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi in oggetto sono:

a) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

b) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto al fondo di previdenza;

c) stato di servizio dell'iscritto — o foglio matricolare per i militari — rilasciato dal competente Ministero;

d) documento che comprovi se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

e) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

f) dichiarazione del capo famiglia dalla quale risulti: se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio; la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente, o qualcuno dei suoi fratelli, siano ricoverati in convitto oppure assistiti con borse di studio o sussidi scolastici da qualche altro ente;

g) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

h) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori;

i) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1969-70 e se nel 1970-71 il concorrente dovrà frequentare le scuole elementari o medie, oppure iniziare la università;

l) il concorrente che già frequenti l'università dovrà produrre:

copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

un certificato rilasciato dall'università con le seguenti indicazioni: I) facoltà ed anno cui lo studente è iscritto; II) esami superati durante gli anni già frequentati, col voto conseguito in ciascuno di essi; III) dichiarazione che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, con la precisazione di quali degli esami sostenuti siano quelli complementari;

m) il concorrente a borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario dovrà produrre:

un certificato dell'università di provenienza attestante il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita;

un documento comprovante che il corso da seguire è di specializzazione o di perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'università ed esclusivamente accessibile ai laureati, con l'indicazione della durata del corso stesso e con la precisazione che questo sarà tenuto nell'anno accademico 1970-71. Il relativo certificato di iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre entro l'anno accademico 1970-71. Il candidato che avesse iniziato il corso dovrà produrre anche un certificato attestante il superamento di tutti gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono avere pieno valore legale: i certificati rilasciati da scuole parificate, o legalmente riconosciute, debbono essere autenticati dal competente provveditorato agli studi. Tutti i certificati scolastici, infine, dovranno portare la dicitura: «Per uso borsa di studio ENPAS».

Domanda e documenti sono esenti dalla tassa di bollo per l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'ENPAS.

Si noti che la produzione dei documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) e *h*), potrà essere omessa qualora essi siano stati esibiti all'ente per il conseguimento di altre borse di studio. In tal caso, occorre che sia fatto espresso richiamo all'istanza a corredo della quale i documenti medesimi furono prodotti.

Roma, addì 25 maggio 1970

Il commissario straordinario: VALENTINI

(6877)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1970-71.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1970-71.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 150.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1970-71, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1970-71, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione X) entro il 30 settembre c. a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia «Giuseppe Romagnoli» (palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del Paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(6842)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1969, n. 2096, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 1° luglio 1969 e nel 5° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'8 luglio 1969, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso per esame a quarantuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1969, n. 2096, è costituita come segue:

Presidente:

Montarsolo dott. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Peroni prof. Bruno, ordinario di comunicazioni elettriche nella Università di Roma;

Barabaschi prof. Sergio, libero docente di elettronica applicata nella Università di Roma;

Cotone ing. Giovanni, ispettore generale;

Giustini ing. Stelio, direttore di divisione.

Segretario:

Galli dott. proc. Giampiero, consigliere di 1ª classe.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 1.100.000 (un milione e centomila)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 dicembre 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(6768)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli ed esami, a mille posti di ufficiale di 3ª classe, ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M), riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel secondo supplemento al «Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» n. 20 dell'11 luglio 1970, parte seconda, è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, a mille posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 9 settembre 1970.

(7043)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone, nell'ordine appresso indicato:

1. De Palma dott. Luigi	punti	76,90	su 132
2. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
3. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
4. Scalia dott. Benedetto .	»	75,36	»
5. Marceca dott. Ignazio	»	74,27	»
6. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
7. Mancini dott. Rocco	»	73 —	»
8. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
9. Preteroti Bruno	»	72,16	»
10. Fulciniti dott. Salvatore	»	72,10	»
11. Russo Luigi	»	71,83	»
12. Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
13. Mele Gregorio	»	70,50	»
14. Caizzi Gaetano .	»	70,33	»
15. Ferrari Nicola	»	70 —	»
16. Di Giovine dott. Gaetano	»	69,68	»
17. Pellei Athos	»	68,41	»
18. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
19. Savoiardo Angelo	»	67,47	»
20. Zucconi dott. Luciano	»	64,28	»
21. Lucà dott. Rosario .	»	55 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(6843)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Data della prova scritta del concorso per merito distinto, per esami e per titoli, relativo a trecentoventitre posti disponibili al 1° ottobre 1966, per il passaggio anticipato di insegnanti di educazione fisica alla terza classe di stipendio.

La prova scritta del concorso per merito distinto, per esami e per titoli, relativo a trecentoventrc posti disponibili al 1° ottobre 1966, per il passaggio anticipato di insegnanti di educazione fisica alla terza classe di stipendio, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969, avrà luogo in Roma, il 12 ottobre 1970, con inizio alle ore 8, nei locali dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Duca d'Aosta », via Taranto, n. 59.

(6741)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la lettera in data 17 giugno 1970, prot. n. 1189 del comune di Vibonati, con la quale viene comunicato che l'ostetrica Fluri Maria non ha assunto servizio nel termine assegnatole;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Fluri Maria;

Considerato che l'ostetrica Biagianti Irene, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Biagianti Irene è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Vibonati.

Il sindaco del comune di Vibonati è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 3 luglio 1970

Il medico provinciale: GALLO

(6796)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SAVONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto e coadiutore al macello del comune di Savona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 957 del 13 settembre 1969, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto e coadiutore al macello del comune di Savona, di nuova istituzione;

Ravvisata la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona nonchè le proposte formulate dall'ordine dei veterinari della provincia e del comune interessato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa, è costituita come apresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Rosano dott. Matteo, vice prefetto ispettore della prefettura di Savona;

Barbero dott. Giovanni, veterinario condotto del comune di Vado Ligure.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e del comune di Savona.

Savona, addì 13 giugno 1970

Il veterinario provinciale: VINATTIERI

(6770)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.